

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1008 DEL CONSIGLIO**del 9 luglio 2020****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Procura europea è stata istituita per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e i loro complici.
- (2) Il regolamento (UE) 2017/1939 stabilisce che il Consiglio debba nominare ogni procuratore europeo selezionandolo fra tre candidati qualificati designati da ciascuno Stato membro dopo aver ricevuto un parere motivato dal comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, di detto regolamento.
- (3) La selezione e la nomina dei procuratori europei, che, insieme al procuratore capo europeo, costituiscono il collegio dell'EPPO, è condizione preliminare per l'istituzione dell'EPPO.
- (4) Il 13 luglio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 ⁽²⁾, che stabilisce le regole di funzionamento del comitato di selezione ("regole di funzionamento") di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939.
- (5) La regola VI.2 delle regole di funzionamento stabilisce che, non appena riceve le designazioni, il comitato di selezione le esamina in relazione ai requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939. Il comitato di selezione deve sentire i candidati designati. Le audizioni devono svolgersi di persona. Qualora un candidato designato ritiri la propria candidatura prima dell'audizione, il comitato di selezione, tramite il segretariato, deve chiedere allo Stato membro interessato di designare un nuovo candidato.
- (6) Secondo la regola VII, paragrafo 2, delle regole di funzionamento, in base alle conclusioni cui è giunto a seguito dell'esame delle candidature e dell'audizione il comitato di selezione deve emettere un parere sulle qualifiche dei candidati in relazione all'esercizio delle funzioni di procuratore europeo e deve indicare esplicitamente se un candidato soddisfa o meno le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939. Il comitato di selezione deve motivare il suo parere. Qualora i candidati designati non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, la stessa regola prevede che il comitato di selezione, tramite il segretariato, chieda allo Stato membro interessato di designare un numero corrispondente di nuovi candidati.

⁽¹⁾ GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 282 del 12.11.2018, pag. 8).

